



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Autostrada A13 Bologna-Padova ampliamento alla terza corsia Tratto Monselice-Padova sud
<i>Procedimento</i>	Approvazione del Piano Utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.M. 10 agosto 2012, n. 161
<i>ID Fascicolo</i>	3506
<i>Proponente</i>	Autostrade per l'Italia S.p.A
<i>Elenco allegati</i>	Parere 2526/CTVA del 20/10/2017

✓ Resp. Sez.: DiGianfrancesco C.
Ufficio: DVA-D2-OCL
Data: 13/11/2017

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 14/11/2017

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente “*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, “*Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo*”;

VISTA la nota prot. ASPI/RM/0022506 del 07/12/2016, acquisita con prot. DVA-30527 del 19/12/2016, con cui la Società Autostrade per l’Italia S.p.a. ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto “*Ampliamento alla terza corsia dell’Autostrada A13 Bologna – Padova nel tratto Monselice – Padova*”,

VISTA la nota prot. ASPI/RM/0022507 del 07/12/2016, acquisita con prot. DVA-30277 del 15/12/2016, con cui la Società Autostrade per l’Italia S.p.a. ha presentato il Piano di Utilizzo Terre redatto ai sensi del D.M. n. 161 del 10 agosto 2012 per il sopra citato progetto;

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164*”, concernente il riordino e la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, entrato in vigore il 22 agosto 2017;

PRESO ATTO che il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, all’art. 27 prevede che “*I progetti per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalla relativa normativa previgente*” e che “*per tali progetti è fatta comunque salva la facoltà di presentare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o la dichiarazione di cui all’articolo 21 ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento*”;

CONSIDERATO che il presente Provvedimento riguarda l’approvazione del Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo ai sensi del D.M. n. 161 del 10 agosto 2012;

CONSIDERATO che il disposto di cui l’art. 17 del D.Lgs. 104 del 16 giugno 2017 trova applicazione anche per i provvedimenti di V.I.A. adottati prima della sua entrata in vigore in ragione di quanto previsto dall’art 23 comma 3 del medesimo Decreto;

VISTA la nota prot. DVA- 30770 del 21/12/2016, con la quale la DVA ha trasmesso alla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS la documentazione presentata dalla Società proponente con la nota sopra citata, ai fini dell’avvio dell’istruttoria di approvazione del Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo ai sensi del D.M. 161/2012;

VISTE le integrazioni trasmesse dalla Società proponente, di cui l'ultima trasmessa con nota prot. ASPI/RM/0013663 del 13/07/2017, acquisita al prot. DVA-16639 del 13/07/2017;

VISTO il parere n. 2526 del 20/10/2017, trasmesso con nota prot. CTVA-3501 del 26/10/2017 ed assunto al prot. DVA-24640 del 26/10/2017, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, con il quale la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ha espresso parere positivo, con prescrizioni, in merito all'approvazione del Piano di utilizzo terre presentato;

CONSIDERATO, infine, che in ragione della sopravvenuta modifica normativa ad opera del D.Lgs n. 104 del 16 giugno 2017 la locuzione "condizioni ambientali" ha sostituito il termine "prescrizioni";

DETERMINA

L'approvazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Decreto Ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo relativo al progetto "Ampliamento alla terza corsia dell'Autostrada A13 Bologna – Padova nel tratto Monselice – Padova", con le seguenti condizioni ambientali:

1. Ante operam, in fase di progettazione esecutiva: *"Il proponente dovrà completare le indagini ambientali previste per la fase esecutiva e riguardanti i punti di indagine mancanti, riferiti ad alcune opere di attraversamento dei corsi d'acqua o di interferenza della viabilità locale, uniti ai punti di indagine relativi alle aree di cantiere. Successivamente dovrà essere aggiornato il piano di utilizzo";*
2. In corso d'opera, in fase di cantiere: *"Il proponente dovrà condividere la procedura di trattamento a calce con ARPA regionale e con particolare riferimento alla velocità del vento";*
3. Ante operam, nella fase precedente la cantierizzazione: il proponente dovrà *"Presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed all'ARPA competente i siti di smaltimento o recupero a cui saranno indirizzati i volumi provenienti dalle operazioni di cantiere e, in ogni caso, ove sia necessario il conferimento a discarica o recupero di materiali, specificando, altresì, il numero e i percorsi dei mezzi adibiti al trasporto di detto materiale";*
4. Post operam, nella fase precedente la messa in esercizio: *"Al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.), in conformità al Piano di Utilizzo, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 161/2012".*

Il proponente dovrà provvedere a trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali la documentazione attestante il riscontro alle condizioni sopra indicate.

Come indicato nel Piano di Utilizzo, ai sensi dell'art. 5, c. 6 del D.M. 161/2012, la durata complessiva dello stesso è pari a 33 mesi; trascorso tale termine temporale il Piano di Utilizzo cessa di produrre effetti ai sensi del suddetto regolamento. Salvo deroghe espressamente motivate dall'Autorità

competente in ragione delle opere da realizzare, ai sensi dell'art. 5, c. 6 del sopra citato Decreto, l'inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione del Piano di Utilizzo.

Ai sensi dell'art. 9 del D.M. 161/2012, dovrà essere comunicata all'Autorità competente “[...]l'indicazione dell'esecutore del Piano di Utilizzo prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera [...]”.

Il soggetto esecutore del Piano di Utilizzo dovrà presentare alla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 161/2012, la dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) corredata dalla documentazione completa in conformità con l'allegato 7.

Il presente provvedimento è notificato all'ISPRA, ai sensi dell'art. 13 del D.M. 161/2012 ai fini delle attività di gestione, pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale.

Il presente provvedimento è notificato ad ARPA Veneto ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e controllo sul rispetto degli obblighi assunti, attraverso lo svolgimento di ispezioni, controlli, campionamenti e relative verifiche, ai sensi dell'art. 14 e secondo quanto previsto dall'allegato 8, parte B, del D.M. 161/2012.

Il soggetto proponente provvederà all'inserimento sul portale dell'ISPRA (<http://www.terrocce.isprambiente.it/login.php>) delle informazioni secondo le specifiche del Disciplinare Terre e Rocce da Scavo (http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicatalegale/adempimenti-di-legge/DisciplinareTerreRocce_REV1.pdf) definendo, tra le altre questioni, quelle relative al sito di produzione, al sito di deposito intermedio e al sito di destinazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)